



# **Scuola Superiore della Magistratura**

Struttura territoriale di formazione  
del Distretto di Roma

Ufficio del Magistrato Referente  
Distrettuale per l'Informatica

Incontro di studio sul tema:

## **IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO**

### **Le fonti normative, gli aspetti tecnici e l'interpretazione**

*Roma, 10 dicembre 2015*

**La giurisprudenza della Cassazione e dei Giudici di merito sulle notifiche telematiche**

Relatore:

dott.ssa Antonella Dell'Orfano  
Magistrato Referente per l'Informatica  
– Contenzioso Ordinario –  
Tribunale di Roma

L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per l'esecuzione delle notifiche è stato reso possibile e valido ad ogni effetto a seguito di diversi interventi normativi, succedutisi tra il 2012 ed il 2014, che hanno modificato la L. 53/1994 in modo da consentire a tutti gli Avvocati di procedere alla notificazione degli atti attraverso lo strumento della P.E.C. (posta elettronica certificata).

La norma che individua gli atti notificabili a mezzo PEC è l'art. 1 della citata legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili; sono quindi passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo le modalità indicate nel prosieguo.

Di seguito si illustreranno, in relazione alla suddetta modalità di notifica, i principali orientamenti giurisprudenziali.

## **1. GLI ATTI NOTIFICABILI A MEZZO P.E.C.**

La generica elencazione degli atti suscettibili di notifica diretta, contenuta nella L. 53/1994, impone un'attività interpretativa utile ad individuare l'effettivo intento del legislatore ed, in particolare, i limiti entro cui egli ha inteso contenere l'operatività di questo sistema, apparentemente praticabile nella vasta categoria degli "atti in materia civile" (rif. art. 1 L. 53/94) ma poi mancante dell'indicazione di determinate o determinabili tipologie.

In particolare, in mancanza di specifica e tassativa elencazione si è poi dovuto procedere ad un intervento interpretativo finalizzato ad individuare quelle tipologie di atti che, pur rientrando nella generale categoria della materia civile, non possono essere notificate mediante PEC, stante la riserva di esclusività attribuita all'ufficiale giudiziario in alcune fattispecie richiedenti la sua personale partecipazione.

In una rapida, seppur non esaustiva, lista rientrano quindi, ad esempio, le notifiche che l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente (art. 1. L. n. 53/1994), le notifiche all'estero, la citazione di testimoni, le notifiche di atti di preavviso di rilascio di immobile, le notifiche di atti di precetto cambiario o su assegno, le notifiche di atti di pignoramento immobiliare, notifiche di atti di pignoramento presso terzi.

Deve tuttavia registrarsi anche l'ipotesi in cui la notifica tramite PEC ex L. 53/94 è obbligatoria.

L'art. 52 del decreto legge 90/2014 ha aggiunto l'art. 16 *sexies* al DL 179/2012<sup>1</sup> per cui quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi laddove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

In alcuni casi, quindi, la notifica tramite PEC ex L. 53/1994 da facoltà diventa un vero e proprio obbligo.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10143/2012 aveva peraltro già stabilito che "la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".

La Suprema Corte, recentemente, ha fornito però ulteriori precisazioni con la sentenza n. 22982/2015, in cui, richiamando il precedente arresto nr. 14969/2015, con affermazione di massima da ritenersi estensibile ad ogni notificazione che nell'ambito del processo debba essere effettuata al difensore, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 366, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 25, comma 1, kit i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, la validità della notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma; prosegue, la Suprema Corte, affermando che, prevista per agevolare le comunicazioni di cancelleria, l'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, massime allorché sia la stessa parte o il suo difensore a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo; di ciò, prosegue la Corte, se ne trae conferma dal testo dell'art. 125, 1° comma c.p.c. - anteriore a quello attuale risultante dalla modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/14, convertito con modificazioni in legge n. 114/14 - applicabile *ratione temporis*, che così recitava: "Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la

---

<sup>1</sup> Art. 16-*sexies* (Domicilio digitale). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax".

La Suprema Corte afferma, quindi, che l'indirizzo di posta elettronica certificata costituisce oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata, in base alla sentenza delle S.U. n. 10143/2012, a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del Giudice adito, in conformità dell'art. 82, R.D. n. 37 del 1934; e ciò indipendentemente dalla circostanza che il difensore stesso abbia specificato o meno a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione.

### **3. LE NOTIFICHE A MEZZO P.E.C. ESEGUITE PRIMA DEL 15.5.2014**

Con l'ordinanza n. 14368/2015 la Suprema Corte ha dichiarato nulla la notifica effettuata in proprio via PEC prima del 15 maggio 2014.

L'ordinanza in oggetto trae origine dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del 14 aprile 2014, con cui il Tribunale di Terni declinava la competenza dell' A.G.O. a beneficio di quella degli arbitri, in forza di una clausola compromissoria prevista dall'art. 23 del contratto di appalto, dichiarando la nullità dell'opposto decreto e fissando termine per la riassunzione davanti al "collegio arbitrale".

Il Collegio, preliminarmente, riteneva necessario domandarsi se l'istanza di regolamento di competenza fosse stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata, trattandosi di notifica in proprio, effettuata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 tramite posta elettronica certificata.

La Suprema Corte, evidenziando che la notifica era stata eseguita dal ricorrente in data 14 maggio 2014, concludeva affermando il seguente principio di diritto: "La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994 (introdotta dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012) si è verificata soltanto a far tempo dal

15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma<sup>2</sup> (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”); secondo la Suprema Corte, una notificazione eseguita dall’Avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovazione della notificazione.

La Suprema Corte ha affermato, in particolare, che: 1) la possibilità degli Avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16-quater del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto decreto legge dall’art. 1, comma 19, della Legge n. 228 del 2012) si sarebbe verificata solo dal 15 maggio 2014 con l’entrata in vigore delle specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; 2) le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15 maggio 2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della notificazione.

La decisione della Suprema Corte, nell’affermare il principio di ritenere nulle tutte le notifiche tramite PEC L. 53/94 effettuate prima del 15 maggio 2014, è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina.

E’ opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento che, relativamente alla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94, può essere così riepilogato: - *decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 (regole tecniche “PCT”)* articolo 18: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”;- *legge n. 183/11*: l’art. 25, comma 3,

---

<sup>2</sup> *Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.*

modifica la L. 53/94 introducendo la posta elettronica certificata come ulteriore mezzo per effettuare la notifica in proprio; - *decreto legge 179/12 convertito con la legge 221/12*: gli articoli 16 *ter* e 16 *quater* (introdotti dall'articolo 1, comma 19, della legge 228/12) indicano i requisiti e il procedimento da seguire per notificare in proprio tramite PEC; - *legge 228/12*: introduce, con l'articolo 1 comma 19, nella legge 221/12 gli articoli 16 *ter* e 16 *quater* e dispone che le modifiche apportate alla legge 53/94 entreranno in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia di modifica delle regole tecniche (art. 18) del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44; - *decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48*: regolamento recante modifiche all'art. 18 del DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanate in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 16-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; - *specifiche tecniche 16 aprile 2014*, previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014, entrate in vigore il 15 maggio 2014, con le quali si consentiva il deposito telematico degli atti notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della legge 53/94; -*decreto legge 90/2014 e legge di conversione n. 114/2014*: vengono apportate ulteriori e significative modifiche alla L. 53/94; - *decreto legge 83/2015 e legge di conversione n. 132/2015*, la cui novità più importante sono le attestazioni di conformità nelle notifiche via PEC.

Sono intervenuti quindi numerosi provvedimenti che, dal 2011 ad oggi, hanno interessato la legge 53/94, rendendo indubbiamente difficile l'interpretazione.

La legge 21 gennaio 1994 n. 53, con la quale, come si è detto, fu riconosciuta agli Avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata infatti modificata prima con la legge n. 183/2011, e poi dall'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; in particolare, fu introdotto il nuovo art. 16-*quater* che, come anticipato, modificava la legge 21 gennaio 1994, n. 53 ("facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali").

La citata modifica normativa ha introdotto significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli Avvocati avrebbero potuto notificare "in proprio" gli atti civili,

amministrativi e stragiudiziali; le modifiche introdotte però, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 *quater* comma 3, avrebbero acquisito efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 16 *quater* con il quale dovevano essere modificate le regole tecniche (non le specifiche tecniche) previste dal DM 44/2011.

E' quindi stato emanato, a tale scopo, secondo molti interpreti, il decreto del Ministro della Giustizia, previsto dal comma 2 dell'art. 16 *quater*, ossia il DM 3.4.2013 N. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9.5.2013 ed entrato in vigore il 24.5.2013 (che ha modificato l'art. 18 del DM 48/11 indicando espressamente tutte le modalità attraverso le quali effettuare notificazioni in proprio tramite PEC) e non, come asserito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento del 16.4.2014 con il quale sono state rilasciate le specifiche tecniche (non le regole tecniche), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014 ed entrate in vigore il 15 maggio 2014 che hanno sostituito quelle del 18 luglio 2011.

Si rileva altresì da più parti che, nell'ordinanza in esame, la Suprema Corte non avrebbe citato, né fatto alcun riferimento al DM 48/13, non menzionando altresì che l'art. 18 del DM 48/11 è stato modificato proprio dal DM 48/13 nel quale è chiaro ed inequivocabile che lo stesso era emanato anche "visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228", il che secondo molti non lascerebbe dubbi che il decreto indicato dall'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fosse proprio il DM 48/13 (con il quale venivano modificate le regole tecniche) e non, come indicato dalla Suprema Corte, il provvedimento del 16 aprile 2014 (con il quale venivano modificate le specifiche tecniche precedentemente emanate nel luglio 2011).

La Corte di Cassazione esamina, peraltro, il comma 1 dell'art. 18 del DM 44/11<sup>3</sup> e considerando che, nell'ultima parte dello stesso, è presente il richiamo alle "specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34", subordina la possibilità di avvalersi della PEC per notificare in proprio ex L. 53/94 solo all'emanazione e l'entrata in vigore delle citate specifiche tecniche.

---

<sup>3</sup> Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

Si è tuttavia sostenuto da più parti che il richiamo contenuto dal comma 1 dell'art. 18 del DM 44/11 alle specifiche tecniche dell'art. 34 non sarebbe rivolto, in particolare, "... alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3 - bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 ..." ma agli allegati e quindi ai "... documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34" e, a tal proposito, si osserva come le specifiche tecniche dell'art. 34 del luglio 2011 già contenevano le disposizioni relative ai formati consentiti considerando che le stesse erano comprese negli art. 12 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico) e 13 (Formato dei documenti informatici allegati) ed ancora le nuove specifiche tecniche dell'aprile 2014, ai medesimi articoli 12 e 13, recepiscono quasi integralmente i contenuti già esistenti nelle specifiche tecniche del luglio 2011 (innovando non per le modalità della notifica ma solo per la possibilità, ad esempio, di depositare le ricevute sotto forma di file .eml o .msg o di consentire, in generale, l'utilizzo anche della firma PAdES BES) e ciò a conferma che le specifiche tecniche del luglio 2011 erano idonee e sufficienti ad assistere e disciplinare il nuovo art. 18 del DM 44/11 come modificato dal DM 48/13 considerando altresì che, finanche, l'art. 19 bis delle nuove specifiche tecniche (aprile 2014) confermerebbe il contenuto delle specifiche precedenti.

E' quindi oggetto di acceso dibattito se la notifica, oggetto dell'ordinanza n. 14368/2015 emanata dalla Sezione 6° della Corte di Cassazione, essendo stata effettuata il 14 maggio 2014 non dovesse essere dichiarata invece rituale, valida ed efficace considerando che il DM 48/2013, che modificava l'art. 18 delle regole tecniche del DM 44/11, era già entrato in vigore alla data del 24 maggio 2013, così come richiesto dall'art. 16 *quater* legge 228/12.

#### **4. I "PUBBLICI ELENCHI" PEC.**

Ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC è necessario che l'*email* sia spedita **DA** ed **A** un indirizzo PEC risultante da "**pubblici elenchi**" (art. 3 bis n. 1 L. 53/94), esattamente individuati dalla legge (Art. 16 ter DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, e successivamente modificato dall'art. 45 bis, co. 2, D.L. "Orlando" n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014) e da ritenersi tali "**a decorrere dal 15 dicembre 2013**", che attualmente sono: il **ReGIndE** (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile mediante accesso autenticato sul sito <http://pst.giustizia.it/> ), l'**INI-PEC** (indice nazionale della posta elettronica certificata, previsto dall'art. 6 -bis CAD - d.lgs. 7

marzo 2005, n. 82), il **Registro Imprese** (<http://www.registroimprese.it/richiedi-subito-documenti>, consultabile senza autenticazione), il **Registro delle Pubbliche Amministrazioni** previsto dall'art. 16, comma 12 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ed il **Domicilio Digitale del Cittadino**, previsto dall'art. 4 l. 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale ultimo non risulta ancora attivato.

Ciascun Elenco ha un *database* autonomo e, nel caso di contrasto di risultanze tra i vari database, ovvero nel caso in cui l'indirizzo PEC di un destinatario riportato da un Elenco (ad es., l'INI-PEC) non corrisponda a quello dello stesso destinatario riportato da un altro Elenco (ad es., il Registro Imprese), la notifica effettuata ad uno dei due indirizzi deve ritenersi comunque validamente effettuata.

Con particolare riguardo alle notifiche effettuate ad imprese la giurisprudenza si è divisa sulla validità della notifica effettuata a mezzo PEC in data anteriore al **15.12.2013**; è stata infatti diversamente risolta la questione se **prima di quella data**, ai fini delle notifiche in proprio, potessero essere utilizzati quegli stessi o altri elenchi, magari già istituiti a fini diversi.

Il problema non è trascurabile perché se si ritiene che questi "pubblici elenchi" siano stati istituiti soltanto a far data dal 15.12.2013, la conseguenza è che prima di allora non sarebbe stato possibile effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC per difetto di un presupposto.

Se da una parte quindi il Tribunale di Prato, con ordinanza del 23.5.2013, ha ritenuto valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza effettuata via PEC al debitore, dall'altra il Tribunale di Padova, con ordinanza del 9.5.2013, ha rilevato che gli elenchi previsti dall'articolo dell'articolo 16 ter del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, hanno assunto la denominazione di pubblici elenchi a partire dal 15.12.2013, dovendosi pertanto escludere la possibilità di procedere a notificazioni o comunicazioni nelle forme dell'art. 3 bis l. 53/1994 fino al 15.12.2013, rimettendo comunque in termini il notificante e disponendo la rinnovazione della notifica nelle forme ordinarie e con il rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis cpc.

Gran parte di coloro che per primi, in dottrina, hanno approfondito l'argomento sostengono che quei "pubblici elenchi", ove *comunque* (cioè per qualsiasi altro fine) già formati ed esistenti prima del 15 dicembre (ad es., il REGINDE), debbano ritenersi **sin da subito** "pubblici elenchi" anche ai fini delle notifiche in proprio, evidenziando che il REGINDE già da prima sarebbe stato utilizzato come "pubblico elenco" dalla Cancelleria per le comunicazioni *ex art. 136 c.p.c.* alle PEC degli avvocati e che fino al 15 dicembre 2013 gli

elenchi pubblici erano quelli “pubblici”, ovvero quelli disponibili per l’accesso da parte di una comunità indiscriminata di soggetti e gestiti da enti ufficiali”, mentre dal 15 dicembre 2013 solo ed esclusivamente quelli tassativamente indicati dall’art. 16 *ter*.

Altri commentatori, tuttavia, hanno ritenuto condivisibile la soluzione adottata nell’ordinanza patavina evidenziando che, pur ammesso che l’uso del registro da parte delle Cancellerie ai fini delle comunicazioni fosse di per sé idoneo a legittimare l’uso del registro stesso da parte di terzi estranei all’Amministrazione, allo stato il REGINDE non poteva considerarsi “pubblico” sol perché usato ai fini delle comunicazioni *ex art. 136 c.p.c.* considerato che secondo l’art. 16 L. n. 221/2012, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi *o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni*” e fino al 15.12.2013, quindi, il REGINDE era un “elenco accessibile alle pubbliche amministrazioni” (mentre dopo sarebbe stato anche “pubblico” *ex art. 16 ter DL 179/2013*); inoltre, neppure l’art. 136 c.p.c., si sostiene, avrebbe richiesto che le comunicazioni di cancelleria dovessero essere necessariamente fatte ad indirizzi risultanti da pubblici elenchi, tant’è vero che le comunicazioni fatte via *fax* non presuppongono la pubblicazione dei relativi numeri in un pubblico elenco, essendo sufficiente (e necessario) che sia il numero indicato dall’Avvocato nel primo atto (art. 125 c.p.c.), che non è affatto pubblico ma anzi riservato, e peraltro lo stesso Ministero della Giustizia, sul proprio sito *web*, aveva affermato che, al momento, “*il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), ...(era)... consultabile all’interno dell’area riservata*”, in contrapposizione all’area pubblica (appunto) dello stesso sito.

E’ stato inoltre posto in rilievo che la soluzione secondo cui “fino al 15 dicembre 2013 gli elenchi pubblici sono quelli ... disponibili per l’accesso da parte di una comunità indiscriminata di soggetti e gestiti da enti ufficiali”, mentre “dal giorno 15 dicembre 2013 solo ed esclusivamente quelli tassativamente indicati dall’art. 16 *ter*” non sarebbe conforme al dettato normativo che nulla dice sul periodo precedente; si rileva quindi che i pubblici elenchi, prima che la legge li istituisca, non esistono ed anche per ovvie esigenze di certezza e sicurezza nelle comunicazioni (altrimenti affidate a più o meno vaghi “elenchi pubblici” di dubbia provenienza e legittimazione) la funzione che questi elenchi devono assolvere non è solo quella di reperire l’indirizzo *pec* del destinatario, ma anche quella di consentire a quest’ultimo di verificare la *pec* del mittente, e -per le citate esigenze di certezza, sicurezza e semplicità - ciò deve essere possibile attraverso la consultazione di ben determinati elenchi

pubblici, unici per mittente e destinatario e noti *ex ante* ad entrambi, nonché al Giudice che deve poterli consultare d'ufficio per la verifica del contraddittorio nel caso di mancata costituzione del convenuto (è questa, peraltro, l'ipotesi in cui rileva la nullità della notifica, altrimenti sanata per raggiungimento dello scopo *ex art. 156 c.p.c.*).

Quindi tutti questi soggetti devono poter consultare "solo ed esclusivamente" ben determinati "elenchi pubblici", e precisamente quelli "tassativamente" indicati dall'art. 16 *ter* DL 179/2013, che tuttavia li definisce "pubblici" ai fini delle notifiche in proprio solo "a decorrere dal 15 dicembre 2013"; in sostanza, elenchi pubblici diversi da quelli indicati dalla legge (art. 16 *ter* cit.), o quegli stessi elenchi ma prima del 15.12.2013, non potevano essere utilizzati ai fini delle notifiche in proprio (ma solo per gli altri eventuali fini già disciplinati, come ad esempio le comunicazioni *ex art. 136 cpc* per quanto riguarda il REGINDE), poiché diversamente, sostenendo cioè che, dopo il 15 dicembre solo gli elenchi indicati dall'art. 16 *ter* cit. erano da considerarsi "pubblici" *ex L. 53/94*, si finirebbe per ritenere che prima di quella data, le notifiche ben possano essere spedite "da" e "a" PEC reperite un po' dovunque, trascurando ogni esigenza di tassatività degli elenchi, destinata a valere solo dopo il 15 dicembre.

## 5. PROVA DELLA NOTIFICAZIONE

La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai *file* informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna (che deve essere quella "**completa**", richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011): in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

La prova della regolarità di una notificazione che avviene col mezzo telematico, a partire dal 15/5/2014 a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento del DGSIA del 16/4/2014, deve necessariamente essere costituita dai *files* informatici del messaggio inviato: ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, quest'ultima che contiene anche la copia del messaggio inviato e gli allegati.

In particolare, tali ricevute (in formato *eml* oppure *msg*) sono caratterizzate dalla presenza di un certificato rilasciato dall'intermediario, vale a dire di un certificato che attesta che quel

messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC: tali certificati si distinguono, solitamente, per la presenza di una piccola coccarda, visibile quando il messaggio stesso viene letto con un client di posta; cliccando su tale simbolo, infatti, vengono rivelati gli estremi della certificazione e, quindi, si ha certezza della genuinità e della integrità del *file*.

Per fornire la prova della notificazione deve procedersi, quindi, alla produzione dei suddetti *file*, dopo averli salvati nel formato proposto (*eml*, per Outlook Express o Thunderbird; *msg* per MS-Outlook): è importante sottolineare che essi non vanno prodotti in formato *.txt*, perché ciò comporta la perdita delle proprietà del *file* e delle relative certificazioni.

**Solo nell'ambito di processi "cartacei" (es. Giudice di Pace)** si dovrà invece procedere, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

Va segnalata allora una delle prime pronunce (Tribunale di Napoli, IV sezione, dr. Lupi) in tema di notificazioni dell'Avvocato a mezzo posta certificata, ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994. In merito alla prova della notificazione mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato "*eml*" o "*msg*", occorre preliminarmente rilevare che esse devono recare la firma digitale del gestore della p.e.c. stessa: l'art. 9 del DPR 68/2005 prevede infatti che "le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità" delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17" (comma 1) e che "la busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17" (comma 2).

Nel provvedimento dianzi citato, il Giudice ha quindi applicato tali disposizioni ritenendo non provata la notificazione per la riscontrata mancanza della firma digitale della p.e.c. recante la ricevuta di avvenuta consegna: firma che, va ricordato, si distingue nei messaggi grazie alla "coccarda" che compare (per Outlook) in alto a destra, sotto la data ed ora del messaggio.

n. [REDACTED] g.a.c.



**Tribunale Ordinario di Napoli**  
*IV SEZIONE CIVILE*

Il Giudice

letto il ricorso;  
esaminata la documentazione allegata;  
rilevato che la ricevuta di avvenuta consegna PEC è stata depositata priva della necessaria firma digitale del gestore di posta elettronica certificata che ne attesti l'integrità;  
visto l'art. 647 c.p.c.

**P.Q.M.**

dispone che la cancelleria dia notizia di quanto sopra al procuratore della ricorrente [REDACTED] affinché voglia fornire i richiesti chiarimenti e/o integrare la documentazione nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.

Napoli, 20/05/2014.

Il Giudice  
(dott. Pietro Lupi)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, e succ. modifiche.

Firmato Da: LUPU PIETRO Emesso Da: Piutabon CAD Serial: 42265



Sulla prova della notifica eseguita a mezzo PEC è poi recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza nr. 20072/2015, secondo cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna; pertanto, afferma la Corte, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il Giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.

Quanto sopra, spiega la Suprema Corte, si ricava dal sistema normativo di riferimento per la cui migliore intelligenza si rimanda al testo della sentenza di seguito trascritto.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Stile - Presidente -

Dott. Gianfranco Bandini - Consigliere -

Dott. Giovanni Mammone - Consigliere -

Dott. Giulio Malsano - Consigliere -

Dott. Paola Ghinoy - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 20072/2015

sul ricorso 21893-2014 proposto da:

D. G. ...omissis..., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato Massimo Pallini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

-ricorrente -

contro

A. S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6799/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2014 r.g.n. 1360/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. Paola Ghinoy;

udito l'Avvocato Pallini Massimo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D. G. impugnava ex art. 1 comma 48 della L. 92/2012 il licenziamento irrogatogli dall'A. S.p.A. per ragioni disciplinari, relative all'illegittima fruizione di permessi ex L. n. 104 del 1992, nelle giornate del 16, 17 e il 18 luglio del 2012.
2. L'ordinanza di rigetto veniva confermata dal Tribunale con la successiva sentenza e la Corte d'appello rigettava il reclamo proposto dal D. G.. La Corte territoriale argomentava che dall'istruttoria espletata era emerso che nei tre giorni sopra indicati, per i quali il D. G. aveva richiesto ed ottenuto i permessi ex L. n. 104 del 1992 per assistere la suocera, in realtà egli aveva compiuto attività di tipo sportivo e ricreativo e nell'orario lavorativo per il quale aveva fruito del permesso non aveva svolto alcun tipo di assistenza in favore dell'invalida.
3. Per la cassazione della sentenza D. G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. L'A. S.p.A. è rimasta intimata.
4. Il ricorso è inammissibile, non risultandone il compimento del processo notificatorio.
5. Deve premettersi che il difensore in data 15 settembre 2014 ha inteso effettuare la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994 e succ. mod.
6. Esaminando il quadro normativo di riferimento, si rileva che il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.

7. L'art. 6 comma 1 sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

8. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

9. L'art. 9 della L. n. 53 del 1994 e succ. mod., prevede infine al comma 1 bis, introdotto dall'art. 16 quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 1 ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha poi aggiunto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

10. Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione ex multis Cass. n. 3303 del 1994, Cass. n. 8287 del 2002, Cass. Sez. U., n. 20604 del 2008).

11. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c, neppure nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico).

12. Non è stata prodotta peraltro neanche la ricevuta di accettazione, sicché il processo notificatorio non risulta compiuto neppure per il notificante.

13. Segue la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in considerazione della mancata radicazione del contraddittorio.

...omissis...

#### **P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.

## **6. Perfezionamento della notifica**

Il perfezionamento della notifica in proprio a mezzo PEC segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall'art. 149 c.p.c. (Corte Costituzionale n. 477/2002).

Infatti, ai sensi dell'art. 3-bis (2) Legge 21 gennaio 1994, n. 53 "la **notifica si perfeziona**, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e.....per **il destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

Va segnalato che in relazione al **momento di perfezionamento della notificazione telematica**, ed alla possibilità di vincolarla alla materiale conoscenza dell'atto da parte del destinatario, la questione, che trova autorevoli precedenti in sede di legittimità (Corte Costituzionale sentt. 14.01.2010, nr. 3 e 26 novembre 2002, n. 477; Cass. SS.UU. ord. 21 ottobre 2004 nr. 458), è stata rielaborata a sostegno di una eccezione proposta, in sede giudiziale (ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di comparizione davanti al Tribunale), nel primo periodo di operatività della notifica via PEC; la Corte d'Appello di Bologna, adita quale Giudice del reclamo, ritenuta l'equivalenza tra la trasmissione dell'atto per via telematica effettuata ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235) e la notificazione per mezzo del servizio postale, ha individuato il momento del perfezionamento nella "*... generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e ciò indipendentemente dall'<<apertura>> del messaggio*" (Corte d'Appello Bologna, sent. 30/5/2014).

Ancor meno rilevante è stata poi ritenuta l'ignoranza sulle modalità di funzionamento della posta elettronica certificata, assunta a sostegno della tardiva opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, pervenuta alla cognizione del Tribunale di Mantova e specificata nella mancata conoscenza, da parte del destinatario, delle modalità di scaricamento dei documenti allegati e della disponibilità della presenza di programmi specifici per la loro visualizzazione; il Giudice adito, limitatosi al pedissequo richiamo delle disposizioni sulle notificazioni dirette a mezzo PEC ed, in particolare, al momento del suo perfezionamento, le ha ritenute da sole utili a consentire la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione perché tardiva (Tribunale Mantova, sez. lavoro sent. 3 giugno 2014).

Va poi rilevato che la Suprema Corte è recentemente intervenuta anche sulla questione della validità della notifica a mezzo PEC in caso di problemi alla linea telefonica/internet del destinatario.

Con la sentenza n. 9892/2015 la Cassazione Penale ha infatti affermato il principio (applicabile anche al processo civile), secondo cui la notifica mediante posta elettronica certificata è valida ed efficace, trattandosi di uno strumento di comunicazione previsto direttamente dalla legge, per cui il destinatario dell'atto non può eccepire di non aver letto il messaggio o di non averlo ricevuto per difficoltà tecniche o malfunzionamenti della rete telefonica o telematica presso lo studio professionale, trattandosi di difetti collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell'utenza.

La Suprema Corte ha affrontato per la prima volta la questione relativa alla validità giuridica e alle conseguenti implicazioni discendenti dall'utilizzo delle nuove tecnologie non solo nelle notifiche eseguite dagli stessi difensori ma che possono essere utilizzate anche per la comunicazione degli avvisi di fissazione delle udienze ai difensori.

L'esigenza di semplificazione delle forme processuali involge i rapporti fra efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa.

Posta quindi la validità e il valore legale della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel considerare se il destinatario possa eccepire di non aver ricevuto la comunicazione o rappresentare altri elementi idonei ad invalidare il procedimento comunicativo, si rileva che l'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che "la trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche".

E' importante, quindi, sottolineare che, ai fini legali, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è stato depositato nella sua casella di posta, non essendo necessaria l'effettiva lettura dell'atto da parte del destinatario: la procedura è assimilabile a quella della raccomandata tradizionale consegnata in busta chiusa, che si considera ricevuta anche se chi la riceve, ad esempio, dimentica o trascura di aprirla .

La disciplina analitica della posta elettronica certificata è contenuta, comunque, nel regolamento contenuto nel d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; in particolare, l'art. 4 prevede la validità agli effetti di legge della posta elettronica certificata e, soprattutto, l'art. 3 sancisce che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile

all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.

In base al successivo art. 6 del citato d.P.R., “il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.

La Suprema Corte, nel respingere l'eccezione difensiva secondo la quale l'avviso inviato tramite posta elettronica certificata non era, in realtà, pervenuto al destinatario “alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore”, ha così richiamato la giurisprudenza formatasi in materia di mancata conoscenza del messaggio registrato nella segreteria telefonica, laddove era già stato affermato che è irrilevante la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, gravando sul difensore l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate (Cass. pen., Sez. Un, sentenza n. 39414/2002); per la sussistenza di un analogo fondamento giustificativo, i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell'utenza telefonica o telematica sono pertanto irrilevanti, per cui la notifica dell'atto deve ritenersi ritualmente effettuata.

## **7. Attestazione di conformità di atti contenuti nel fascicolo cartaceo**

Il potere dell'Avvocato di attestare la conformità degli atti processuali è stato, per la prima volta, disciplinato con d.l. 90/14 “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”; è stato infatti introdotto, dopo il comma 9 del d.l. 179/12, il comma 9 bis che, al secondo capoverso, dispone che il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti dello stesso (contenuti nei fascicoli informatici) - esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo

di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice»-, e attestare la conformità delle copie estratte dai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Dunque viene attribuita la facoltà agli avvocati di estrarre copie di atti contenuti nel fascicolo elettronico e provvedere poi al loro uso ad esempio ai fini della notifica anche a mezzo PEC.

Si trattava, tuttavia, di un potere limitato poiché l'Avvocato poteva attestare la conformità dei duplicati e delle copie analogiche o informatiche, dei soli atti processuali presenti nei fascicoli informatici, rimanendo escluso il potere di attestazione di conformità delle copie di atti processuali non presenti in tale fascicolo.

Detto potere, già ampliato con la modifica dell'iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive con d.l. 132/14, ma "ai soli fini dell'iscrizione a ruolo", è stato poi conferito con il d.l. 83/2015, convertito con l. 132/2015, mediante aggiunta dell'art. 16 decies al d.l. 179/12 che prevede il potere di attestazione di conformità dell'Avvocato quando deposita con modalità telematiche la copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice che detiene in originale o in copia conforme.

Si è posta allora la questione della validità o meno della notifica a mezzo pec di un atto su supporto analogico, rilasciato dalla Cancelleria in copia conforme e non contenuto nel fascicolo telematico, in data anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015.

Sul punto, il Tribunale di Monza, con ordinanza del 7.1.2015, in un caso di notifica via PEC di copia informatica per immagine di un ricorso, estratta da una copia dichiarata autentica dalla Cancelleria, ha ritenuto invalida la suddetta modalità di notifica, disponendone il rinnovo, sulla base delle seguenti argomentazioni.

In virtù del disposto del DL 18 ottobre 2012 n.179 (L 221/2012), art.16-bis comma 9-bis, dianzi illustrato, si afferma che la disposizione di cui al DL 18 ottobre 2012 n.179 art.16-bis comma 9-bis, non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ma debba limitarsi alle ipotesi tassativamente previste, in quanto di natura speciale, conferendo a soggetti privati le funzioni certificatorie attribuite a in via ordinaria unicamente a Pubblici Ufficiali.

Se ne trae, quindi, come conseguenza che tale disposizione si riferisca esclusivamente ai provvedimenti "presenti nei fascicoli informatici" e conferisca agli Avvocati il potere di certificare la conformità "delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico", ma non abbia anche conferito il potere di certificare la conformità di atti diversi da quelli contenuti nel fascicolo informatico, quali i ricorsi depositati in via cartacea e non acquisiti al fascicolo informatico.

Viene altresì evidenziato come il novellato articolo 18 del DM 44/2011, in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli Avvocati, (1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34), riprende in materia di notifiche, la medesima dicitura “copie informatiche, anche per immagine” già contenuta nel citato art. 16-bis DL 18 ottobre 2012 n.179 in materia di poteri certificatori attribuiti ai difensori, il che confermerebbe che, quanto ai poteri certificatori, non sia stato attribuito ai difensori il potere di certificare la conformità di atti diversi da quelli inclusi nel fascicolo informatico ai fini della loro notifica via PEC.

Tra le norme esaminate viene altresì menzionato l'art. 22, secondo comma, del CAD, evidenziando che tale norma conferisce unicamente alle “copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico” ... “la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte”, ma non conterrebbe alcuna previsione circa l'ipotesi della estrazione di copia per immagine di copie dichiarate conformi all'originale dalla Cancelleria.

Su tali presupposti l'ordinanza conclude, quindi, nel senso che l'atto notificato dal ricorrente non rientrasse in nessuna delle ipotesi legislative, in quanto copia per immagine non di atto estratto dall'avvocato dal fascicolo informatico bensì di una copia autentica estratta dalla Cancelleria di un atto processuale di parte depositato in via analogica e non presente nel fascicolo informatico, con conseguente invalidità della notifica, in particolare nullità sanabile, ed assegnazione di nuovo termine per effettuare tale adempimento.